

Gli atti di concorrenza illecita o sleale posti in essere con mezzi fraudolenti non rientrano nella previsione incriminatrice né dell'art. 513 c.p. né dell'art. 513 bis c.p.

Motivi della decisione

Con sentenza 26.6.06 il **Tribunale di Mantova condannava per il delitto di turbata libertà dell'industria e del commercio** C.A., C.G. e C.C. e quest'ultimo anche per i delitti di appropriazione indebita e di violazione di segreti industriali, delitti tutti aggravati ex art. 61 nn. 7 e 11 c.p.; condannava altresì tutti i predetti al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile OMISSIS - OMISSIS S.p.A. (d'ora innanzi, più semplicemente OMISSIS S.p.A.), fissando a loro carico una provvisionale.

Questi, in sintesi, i fatti come ricostruiti in prime cure: C.C., ex direttore generale della OMISSIS S.p.A., società leader nel campo delle macchine automatiche per il riempimento di liquidi, si era indebitamente appropriato di una serie di disegni tecnici, progetti e numerosi altri documenti aziendali coperti da segreto e, sfruttando il patrimonio di conoscenze da essi tratto, aveva dato vita a due società - la E. e la W. - operanti nel medesimo settore merceologico della OMISSIS; di qui le imputazioni a suo carico per i delitti p. e p. dagli artt. 646, 623 e **513** c.p., quest'ultimo ascritto anche ai figli A. e G., rispettivamente amm.re unico della E. (ma con ruolo di fatto primario anche nella W.) e disegnatore ed utilizzatore materiale delle copie dei progetti provenienti dalla OMISSIS.

Con sentenza 19.5.09 la **Corte d'Appello di Brescia**, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, **assolveva tutti e tre i prevenuti dal delitto di cui all'art. 513 c.p. perché il fatto non sussiste**, per l'effetto revocando le statuizioni civili pronunciate in relazione a tale imputazione; dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il delitto di appropriazione indebita e rideterminava la pena a carico di C.C. in mesi 10 di reclusione, riducendo la provvisionale ad euro 100.000,00 e compensando per un terzo le spese del grado sostenute dalla parte civile.

L'assoluzione dal delitto di cui all'art. 513 c.p. era motivata dall'assenza di frode od inganno nella messa in commercio delle macchine prodotte dagli imputati, nel senso che la frode doveva fungere da mezzo per il raggiungimento dello scopo illecito e, quindi, avere attitudine ad ingannare il soggetto danneggiato (la OMISSIS) e i terzi acquirenti, cosa che nella fattispecie non era avvenuta perché costoro ben sapevano di trattare con un soggetto che aveva avuto lunga esperienza lavorativa all'interno della OMISSIS e che, perciò, era in grado di produrre beni di qualità a prezzi inferiori a quelli praticati dalla concorrenza.

Ricorrevano C.C., il PG presso la Corte d'Appello di Brescia e la OMISSIS S.p.A. contro la sentenza, di cui chiedevano l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti.

Il C.lamentava:

a) erroneamente i giudici del gravame avevano ritenuto inammissibile il motivo d'appello relativo al delitto di cui all'art. 623 c.p. in quanto pedissequamente ripetitivo di una memoria difensiva depositata nel corso del giudizio di primo grado, senza specifiche censure alla motivazione in proposito spesa dalla sentenza del Tribunale: in realtà ciò dipendeva dal fatto che il primo giudice non aveva esaminato le argomentazioni esposte in tale memoria, il che aveva costretto la difesa dell'imputato a riproporne il contenuto in sede di gravame, per altro arricchito dalla specifica doglianza relativa all'aver il primo giudice ommesso di considerare che mancava la prova del requisito della misura oggettiva di salvaguardia della segretezza prescritto dall'art. 98 d.lgs. 30/05 (codice della proprietà industriale);

b) il reato p. e p. ex art. 623 c.p. non era configurabile vuoi per la predetta mancanza del requisito di cui all'art. 98 d.lgs. 30/05, vuoi perché la norma codicistica era applicabile soltanto a chi fosse venuto a conoscenza di segreti (mentre il C., per 15 anni presente nella OMISSIS e creatore della Divisione Liquidi, aveva in prima persona contribuito alla formazione del contenuto della notizia destinata ad essere coperta da segreto industriale), vuoi - infine - perché il requisito della segretezza avente i caratteri prescritti dal cit. art. 98 del codice della proprietà industriale non era stato adeguatamente individuato ed accertato;

c) contrariamente a quanto ritenuto dall'impugnata sentenza, sussistevano gli estremi per il proscioglimento nel merito ex art. 129 cpv. c.p.p.: posto che oggetto dell'appropriazione doveva ritenersi il bene immateriale costituito dalle forme tecniche rappresentate nei documenti aziendali, il delitto di cui all'art. 646 c.p., doveva escludersi perché la OMISSIS non aveva perso il possesso e la disponibilità del bene medesimo, né era stato provato l'utilizzo dei documenti de quibus nella realizzazione di macchine automatiche per il riempimento di liquidi da parte della E. o della W.;

d) mancata motivazione in ordine alla quantificazione della provvisionale in euro 100.000,00.

La OMISSIS S.p.A. deduceva, ai fini dei propri interessi civili e della parziale compensazione delle spese del secondo grado:

e) l'assoluzione dei C. dal delitto di cui all'art. 513 c.p. si era erroneamente basata sull'assenza di requisiti - come l'inganno del consumatore o del concorrente e/o la vendita di prodotti industriali con segni mendaci - che esulavano da tale previsione normativa, essendo propri, invece, dei reati p. e p. dagli artt. 515 e 517 c.p.;

f) sempre in ordine al reato di cui all'art. 513 c.p., configurabile anche quando la turbativa colpiva una singola azienda (come nel caso di specie) ed era commesso con meri atti di concorrenza sleale (mentre nella vicenda in oggetto vi era molto di più), erroneamente la gravata pronuncia aveva trascurato che **mezzo fraudolento atto a turbare la libertà dell'industria e del commercio era anche l'impossessamento subdolo ed indebito di documenti e progetti della OMISSIS, utilizzandone il relativo know how industriale e commerciale accompagnato da storno di dipendenti, agenti e fornitori** della parte civile; effetto della configurabilità del delitto di cui all'art. 513 c.p. era che erroneamente erano state revocate le statuizioni civili, ridotta la provvisionale e compensate per un terzo le spese del grado in rapporto a tale imputazione, sicché la OMISSIS chiedeva che l'impugnata sentenza fosse annullata ex art. 622 o 623 c.p.p. con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello per l'accoglimento delle domande risarcitorie svolte dalla parte civile.

Il PG censurava la sentenza nella parte in cui aveva assolto i C. dal reato di turbata libertà dell'industria e del commercio:

g) per violazione di legge, **avendo erroneamente ristretto il concetto di mezzo fraudolento attraverso l'ampliamento del requisito dell'attitudine ingannatrice che, in realtà, non era richiesto dall'art. 513 c.p.;**

h) per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione perché, mentre da un lato affermava la necessità di idonea condotta ingannatrice, dall'altro escludeva che la OMISSIS ne fosse rimasta vittima, pur confermando nella loro storicità i reati di cui agli artt. 646 e 623 c.p., pacificamente intesi a realizzare una forma di concorrenza sleale; inoltre, ammetteva l'attitudine ingannatrice laddove parlava di mezzi fraudolenti (l'appropriazione indebita) posti in essere prima dell'immissione sul mercato dei prodotti concorrenziali.

1 - Il motivo che precede sub a) è infondato.

Il Tribunale aveva espressamente disatteso le difese del C. con duplice ratio decidendi formulata in via alternativa, ovvero sia perché il concetto penalistico di notizia destinata al segreto non soffriva interferenze ad opera di quello ricavabile dall'art. 98 del codice della proprietà industriale sia perché, anche in ipotesi di applicazione di tale ultima norma come norma extrapenale integratrice, nel caso di specie ne sarebbero occorsi tutti i requisiti (su ciò la sentenza di prime cure aveva diffusamente motivato).

A fronte di ciò l'appello del C. si era limitato ad una contestazione meramente assertiva e, per di più, circoscritta al solo aspetto inerente all'assenza di misure oggettive adeguate al mantenimento del segreto industriale, dando per presupposto ciò che - invece - la sentenza appellata aveva negato con dovizia di argomentazioni.

Di conseguenza, il motivo era effettivamente inammissibile perché con esso il C. non esaminava specificamente - per confutarle - tutte le considerazioni svolte dal provvedimento impugnato.

A riguardo è appena il caso di ricordare che è inammissibile - per mancanza della specificità del motivo prescritta dall'art. 581 lett. c) - il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 co. 1° lett. c) c.p.p., all'inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 19951 del 15.5.2008, dep. 19.5.2008; Cass. n. 39598 del 30.9.2004, dep. 11.10.2004; Cass. n. 5191 del 29.3.2000, dep. 3.5.2000; Cass. n. 256 del 18.9.1997, dep. 13.1.1998).

2 - L'inammissibilità dell'appello circa il delitto p. e p. ex art. 623 c.p. preclude il motivo che precede sub b) e, con esso, ogni discorso in ordine ad eventuale prescrizione del reato, essendosi già formato il giudicato sul punto all'esito della sentenza di prime cure, non validamente impugnata a riguardo, con conseguente impossibilità di dichiarare ex articolo 129 c.p.p. in cassazione una - in ipotesi - intervenuta prescrizione del reato (v. giurisprudenza costante di questa S.C.: Sez. III n. 35885 del 22.6.01, dep. 4.10.01, rv. 220068; Sez. V n. 4867 del 29.11.2000, dep. 5.2.01, rv. 219060; Sez. III n. 1693 del 19.4.2000, dep. 1°.6.2000, rv. 216584).

3 - Il motivo che precede sub c) è infondato perché muove dall'erroneo presupposto che la contestata appropriazione indebita abbia avuto ad oggetto un bene immateriale come la proprietà industriale: al contrario, la lettera e lo spirito dell'art. 646 c.p. non consentono altro oggetto materiale che denaro od altra cosa mobile (**sulla non estensione del concetto di "cosa mobile" anche a beni immateriali** v., ad es. Cass. Sez. II n. 36592 del 26.9.07, dep. 4.10.07, rv. 237807; in generale sul concetto di cosa mobile a fini penalistici v. altresì Cass. Sez. II n. 9802 del 7.5.84, dep. 8.11.84, rv. 166566; Cass. Sez. I n. 8514 del 12.2.74, dep. 14.11.74, rv. 128491).

Invero, per cosa mobile - secondo la nozione desumibile, nella sua massima estensione, dall'art. 624 cpv. c.p. - deve intendersi qualsiasi entità di cui in rerum natura sia possibile una fisica detenzione, sottrazione, impossessamento od appropriazione, e che a sua volta possa spostarsi da un luogo ad un altro o perché ha l'attitudine a muoversi da sé oppure perché può essere trasportata da un luogo ad un altro o, ancorché non mobile ab origine, resa tale da attività di mobilitazione ad opera dello stesso autore del fatto, mediante sua avulsione od enucleazione.

In altre parole, la nozione penalistica di cosa mobile non coincide con quella civilistica, rivelandosi per certi aspetti più ridotta e, per altri, più ampia: è più ridotta laddove non considera cose mobili le entità immateriali - come, appunto, le opere dell'ingegno e i diritti soggettivi - che, invece, l'art. 813 c.c. assimila ai beni mobili; è più ampia, laddove comprende beni che, originariamente immobili o costituenti pertinenze di un complesso immobiliare (queste ultime assoggettate dall'art. 818 c.c. al regime dei beni immobili), siano mobilitati, divenendo quindi asportabili e sottraibili e, pertanto, potenzialmente oggetto di appropriazione.

Ulteriore conferma di ciò si desume - come sopra si è accennato - dall'art. 624 cpv. c.p., che considera cosa mobile anche l'energia, elettrica o di altra natura, munita di valore economico: infatti, come si evince dalla relazione ministeriale sul progetto del codice penale (vol. 2, p. 438 e ss.), il legislatore avvertì l'esigenza di chiarire la connotazione materiale di un bene come l'energia che, fino a quel momento, aveva fatto sorgere dubbi in molti autori di dottrina.

Ma, come si è visto, il legislatore non si è spinto oltre, mantenendo costante il requisito di base della naturalistica fisicità della cosa mobile nella sua accezione penalistica, né il principio di stretta legalità consente di estendere ulteriormente la nozione anche alla proprietà industriale.

Da quanto precede, deve concludersi che nel caso di specie l'appropriazione ha avuto ad oggetto soltanto i documenti (di cui l'imputato aveva il possesso in virtù del ruolo aziendale rivestito in seno alla OMISSIS S.p.A., quale direttore generale della "Liquid Division") analiticamente elencati al capo n. 1) così come contestato nell'editto accusatorio, documenti intesi nella loro cartacea fisicità non separabile dall'intrinseco valore consistente nella sintesi delle informazioni tecniche in essi contenuta.

Quanto all'assunto secondo cui non ne sarebbe stato provato il concreto utilizzo nella produzione di macchine automatiche da parte della E. o della W., osserva questa S.C. che le sentenze di merito (conformi sul punto) hanno invece motivatamente statuito il contrario, con riferimento anche alla deposizione (definita di esemplare chiarezza dai giudici del gravame) del teste A.

Le obiezioni a riguardo mosse dal ricorrente non fanno altro che sollecitare, in sostanza, un nuovo esame nel merito delle risultanze istruttorie, il che è ovviamente precluso in sede di legittimità.

Ne discende l'insussistenza degli estremi per far luogo all'invocato proscioglimento nel merito ex art. 129 cpv. c.p.p.

4 - Il motivo che precede sub d) collide - senza addurre argomento alcuno per un suo ipotetico superamento - contro la costante giurisprudenza di questa S.C. che nega la ricorribilità per cassazione del provvedimento che liquida una provvisoria, in quanto privo di valore vincolante di giudicato in sede civile e destinato ad essere travolto - per il suo carattere di provvisorietà - dalle statuizioni definitive sul risarcimento del danno (cfr. Cass. Sez. V n. 5001 del 17.1.07,

dep. 7.2.07, rv. 236068; Cass. Sez. IV n. 36760 del 4.6.04, dep. 17.9.04, rv. 230271; Cass. n. 4973/2000, rv. 215770; Cass. n. 2246/91, rv. 186722).

5 - I motivi che precedono sub e), f), g) e h) - da trattarsi congiuntamente perché tutti sostanzialmente inerenti all'esatta interpretazione dell'art. 513 c.p. - vanno disattesi perché infondati, sia pure correggendosi nei termini che seguono, ai sensi dell'art. 619 cpv. c.p.p., la motivazione espressa dalla gravata pronuncia, che confonde con una (non ravvisabile) frode ai danni della parte civile e/o dei consumatori il mero impiego di mezzo fraudolento, pur sicuramente riconoscibile nella violazione del segreto industriale da parte di C.C., ex direttore della Divisione liquidi della OMISSIS, ovvero di violazione dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., inteso nella sua accezione giuslavoristica di abuso di posizione.

Si consideri, invece, che il delitto p. e p. ex art. 513 rientra nel titolo VIII del secondo libro del codice, relativo ai reati contro il c.d. ordine economico, espressione di sintesi per indicare una pluralità di interessi protetti che vanno dall'ordine del lavoro alla libertà di produzione e scambio di beni e servizi, dall'affidamento del consumatore alla libera concorrenza etc.

Già l'oggetto giuridico dell'art. 513 c.p. segnala una prima divaricazione tra la fattispecie normativa ed il fatto addebitato ai C., nel senso che la loro condotta non impediva né turbava l'attività produttiva e commerciale della OMISSIS (che è normalmente continuata), ma si limitava a farle un'illecita concorrenza mediante fraudolenta violazione del segreto industriale.

Ma il bene della libertà di concorrenza forma oggetto non dell'art. 513, bensì del successivo art. 513 bis c.p., che limita l'incriminazione alla sola alterazione di una (leale) concorrenza posta in essere con violenza o minaccia e non anche con mezzi fraudolenti.

Dunque, nell'un caso il bene protetto è la libertà stessa di iniziativa economica nel settore dell'industria e del commercio, nell'altro la correttezza della concorrenza.

Né si può ritenere che l'art. 513 c.p. svolga la funzione di integrare ed esaurire l'area di penalizzazione non ricoperta dall'art. 513 bis c.p. e ciò non solo e non tanto per tenore letterale, collocazione sistematica e precedenza cronologica, quanto per la diversità - oltre che di oggetto giuridico (di cui s'è detto) - di soggetto attivo, elemento oggettivo ed elemento psicologico.

Infatti, mentre soggetto attivo del delitto p. e p. ex art. 513 c.p. può essere chiunque, nella fattispecie di cui all'art. 513 bis c.p. agente è soltanto l'imprenditore commerciale (sostanzialmente inteso, a prescindere dalla veste formale rivestita; sulla natura di reato proprio dell'art. 513 bis c.p. cfr. Cass. Sez. VI n. 1089 del 22.10.08, dep. 13.1.09, rv. 243187; Cass. Sez. II n. 26918 del 16.5.01, dep. 3.7.01, rv. 219804; Cass. Sez. VI n. 7627 del 31.1.96, dep. 30.7.96, rv. 206603).

Nell'uno l'elemento materiale consiste in un'azione impeditiva o perturbatrice dell'industria o del commercio realizzata attraverso violenza sulle cose o mezzi fraudolenti, nell'altro è integrato - invece - da concorrenza attuata mediante violenza o minaccia (alle persone); mentre la concorrenza consiste in uno sviamento di clientela, in quanto tale incidente sulla destinazione dell'attività economica, ovvero sul target a valle dell'attività produttiva, id est sul raggiungimento del consumatore, l'impedimento o la turbativa dell'industria o del commercio agiscono a monte, sulla possibilità stessa di produrre o scambiare beni o servizi ancor prima di arrivare alla platea dei potenziali acquirenti.

Quanto all'elemento psicologico, nell'art. 513 è necessario il dolo specifico ("... per impedire o turbare l'esercizio .."), mentre nell'art. 513 bis basta quello generico.

Trasferendo nel caso di specie le considerazioni che precedono, deve rilevarsi che il fatto addebitato ai C. non coincide con la fattispecie dell'art. 513 né con quella dell'art. 513 bis c.p.: della seconda presenta il soggetto attivo (quanto ai soli C.C. e A.), l'oggetto giuridico, il dolo generico e la forma della concorrenza illecita, ma non anche i connotati della violenza o della minaccia; della prima ha il mezzo fraudolento, ma non l'azione perturbatrice od impeditiva dell'attività economica né l'interesse violato e il dolo specifico.

A quest'ultimo riguardo, infatti, si noti che ai C.s i contesta non l'aver agito al fine precipuo di impedire o turbare l'attività della OMISSIS S.p.A., ma solo l'aver svolto un'attività concorrenziale che, sebbene illecita perché basata sulla violazione dell'altrui segreto industriale, nondimeno aveva di mira esclusivamente un utile economico.

Manca, dunque, quell'essenziale nesso teleologico tra i mezzi fraudolenti adoperati e l'impedimento o la turbativa del commercio o dell'industria che già un'antica giurisprudenza di questa S.C. (Sez. VI n. 548 del 5.3.70, dep. 27.6.70, rv. 1 14717) aveva ritenuto essenziale per la sussistenza del delitto p. e p. ex art. 513 c.p.

In sintesi, quel che si ascrive ai C. al capo n. 3 della rubrica non è altro che una forma di concorrenza illecita o sleale civilisticamente rilevante ex artt. 2958 e ss. c.c., ma sprovvista di sanzione penale perché esterna all'area incriminatrice dei citati artt. 513 e 513 bis c.p.

Questo, in breve, il principio di diritto: **“Gli atti di concorrenza illecita o sleale posti in essere con mezzi fraudolenti non rientrano nella previsione incriminatrice né dell'art. 513 c.p. né dell'art. 513 bis c.p.”.**

6 - In conclusione, tutti i ricorsi sono da rigettarsi. Conseguo, ex art. 616 c.p.p., la condanna di C.C. e della OMISSIS S.p.A. al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, rigetta i ricorsi e condanna C.C. e la OMISSIS S.p.A. al pagamento delle spese processuali.